

Commissione I Assetto e Partecipazioni
Politecnico di Milano
Seduta del 13.12.2022

**Analisi delle partecipazioni societarie 2022 – dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all’art. 20 del TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere.
A cura della Commissione I - Assetto e Partecipazioni del Politecnico di Milano**

Relazione finale approvata nella seduta del 13 dicembre 2022

Il Prof. Alessandro Perego, Coordinatore della Commissione I Assetto e Partecipazioni (*infra* Commissione I), ricorda che, in attuazione di quanto previsto all’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (*infra* TUSP), le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Pertanto, scopo del presente documento è approvare il Piano di revisione periodica, le cui valutazioni fanno riferimento ai dati del 2021, fermo restando che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20, la revisione periodica delle partecipazioni comporta l’adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dall’articolo 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del TUSP.

Fatte queste premesse, il Coordinatore ripercorre i passaggi effettuati da questa Commissione I per lo svolgimento delle operazioni sopra descritte e lo stato dei fatti presi in esame.

In continuità con i piani pregressi, le valutazioni sulle partecipazioni sono state fatte sulla base dei criteri e dei parametri previsti dalla normativa, come sopra richiamati, e l’analisi è stata condotta considerando:

- le partecipazioni societarie detenute direttamente dall’Ateneo;
- le partecipazioni societarie detenute indirettamente dall’Ateneo, secondo la definizione contenuta all’art. 2 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 175/2016 che di seguito si riporta: “la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”.

In tutto sono 15 le società partecipate detenute dall’Ateneo al 31.12.2021, di cui 10 società a partecipazione diretta e 5 società a partecipazione indiretta:

1. ART-ER – Società consortile per Azioni costituita per fusione il 01.05.2019;
2. CEFRIEL - Soc.cons. r.l.;
3. ITALCERTIFER S.p.A.;
4. Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.;
5. Made s.c.a.r.l. (data di costituzione 01/03/2019);
6. MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni;
7. MiRide SRL (data di costituzione 21/01/2020) – spin-off;

.../...

8. POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design;
9. Polihub Scarl (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
10. Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l. (data di costituzione 28/07/2019);
11. SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l. (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
12. S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.;
13. Soprip S.r.l. (partecipazione indiretta tramite ART-ER s.c.p.a.);
14. SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. fusione per incorporazione in data 31/12/2016 (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
15. Tech4Planet s.r.l. (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano).

Solo 12, però, sono state oggetto di analisi puntuale, in quanto:

- la società Soprip S.r.l., partecipazione indiretta tramite ART-ER s.c.p.a., è, oggi, in liquidazione;
- per la società Tech4Planet s.r.l., partecipazione indiretta tramite la Fondazione Politecnico di Milano, non è stato possibile compiere alcun tipo di analisi per la recentissima costituzione, infatti è stata fondata il 23.12.2021;
- mentre, la società MiRide SRL, Società Spin off partecipata dal Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 26, comma 12 ter del TUSP, sarà oggetto di analisi decorsi 5 anni dalla sua costituzione avvenuta il 21.01.2020 [*Per le società di cui all'articolo 4, comma 8 (spin off o di start up universitari), le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.*].

Queste 12 società non sono mai state oggetto di azioni di razionalizzazione nelle precedenti analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate da qs. Ateneo.

Il Coordinatore ricorda, altresì, che, per l'analisi delle società così individuate, la Commissione I, con il supporto del Servizio Partecipazioni e Internal Auditing per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Politecnico di Milano (*infra* Servizio Partecipazioni), ha esaminato la documentazione seguente:

- a) Statuti e patti parasociali;
- b) l'Analisi delle partecipazioni societarie, effettuata lo scorso anno e approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano nella seduta del 21.12.2021;
- c) le relazioni prodotte nel corrente anno 2022 dai rappresentanti/referenti di Ateneo per le società partecipate direttamente;
- d) le visure camerali al fine di esaminare il rapporto fra il numero degli amministratori ed il numero dei dipendenti e quindi verificare se ci sono società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- e) i dati finanziari, comunicati dall'Area Amministrazione e Finanza (Funzioni di Staff) di questo Ateneo, al fine di constatare se ci sono partecipazioni societarie che, nel triennio precedente (2019-2021), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; o partecipazioni societarie, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (2017-2021); nonché costi di funzionamento a carico del bilancio del Politecnico di Milano nel 2021 al fine di verificare la necessità di contenimento degli eventuali costi di funzionamento;
- f) le risposte degli enti in controllo al fine di verificare eventuali partecipazioni di livello subordinato e l'eventuale conformità di tali partecipazioni ai requisiti di cui al suddetto comma 2 dell'art. 20 del TUSP;
- g) il report presentato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del Consiglio di Amministrazione del settembre c.a. e relativo all'analisi dei bilanci degli enti partecipati dal Politecnico di Milano.

Tutta la suddetta documentazione è agli atti della Commissione Assetto e Partecipazioni (*infra* Commissione I).

Obiettivo della Commissione I, nel corso delle diverse sedute, è stato quello di appurare, fermo restando gli aspetti finanziari:

- 1) se tali partecipazioni societarie rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
- 2) se tali società svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 3) se c'è la necessità di aggregare alcune di tali società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

A tal uopo, la Commissione I si è focalizzata sull'analisi delle attività svolte dalle suddette società in termini di indispensabilità, ammissibilità e possibilità di accorpamento/aggregazione, al fine di determinare l'esistenza ovvero la permanenza ad una delle tipologie ammesse dalla normativa, e di confermare il requisito della stretta necessità per il perseguimento delle finalità dell'ente con quelle dell'Ateneo.

La valutazione sulle attività si è basata sulla coerenza con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo (*"fine primario...l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze ..., la promozione e l'organizzazione della ricerca, la formazione di studenti, ... [il Politecnico] adegua l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società,incentiva l'accesso pieno e aperto alla conoscenza...* - V. art.2.2 e art. 4.5 dello Statuto del Politecnico di Milano), e/o con la produzione di un "servizio di interesse di generale" o "produzione di beni o servizi strumentali all'ente", anche alla luce degli obiettivi indicati nel "Piano Strategico 2020-2022", documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi di qs. Ateneo.

Pertanto, partendo dalle seguenti definizioni:

- di organismo di ricerca, definito come "un'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze" e di infrastruttura di ricerca definita come "gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori" (definizione desunte dal "Regolamento (UE) N. 651/2014");
- di servizio di interesse generale inteso come la produzione e fornitura di beni e /o servizi che non sarebbero svolti dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolti in condizioni differenti in termini di accessibilità,

l'impostazione metodologica usata si è basata sull'assunto che attraverso la partecipazione dell'Ateneo in società di capitale sembrerebbe realizzarsi l'"attività di produzione di un servizio di interesse generale" o "produzione di beni o servizi strumentali all'ente":

- 1) quando lo svolgimento delle funzioni proprie del Politecnico, consistenti nella promozione e nell'organizzazione della ricerca, oltre che all'acquisizione e al trasferimento delle conoscenze, avviene grazie all'utilizzo degli impianti produttivi e/o complessi di strumenti scientifici di cui è dotata la società partecipata, che non sarebbero realizzabili, disgiuntamente, né dall'Ateneo da un lato (priva degli elementi oggetto della ricerca, delle condizioni di contesto in cui opera la Società e delle risorse economiche di cui dispongono i soggetti privati), né dai partner industriali dall'altro (privi dell'alta competenza scientifica e della necessaria propensione e capacità di sperimentazione, propria dell'Accademia);

.../...

- 2) quando lo svolgimento delle funzioni proprie del Politecnico, consistenti nella formazione degli studenti e nell'adeguare l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società, l'Ateneo si avvalga anche della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.

La Commissione I ha, poi, richiamato le azioni di razionalizzazione già assunte dall'Ateneo nel piano di revisione straordinaria, adottato il 26.09.2017, e ha, quindi, preso atto che risulta ancora non conclusa la dismissione della società COIRICH Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata; infatti, pur essendo stato esercitato il diritto di recesso e chiesto conseguentemente la liquidazione della quota di partecipazione, si è acceso un contenzioso di cui si è tuttora in attesa dell'esito.

Per quanto riguarda l'individuazione delle partecipazioni indirette, il Presidente ricorda che la Commissione I ha svolto le proprie verifiche presso gli Enti in controllo del Politecnico: Fondazione Politecnico di Milano, Consorzio Poliedra, ART-ER scpa società *in house*, Consorzio Interuniversitario CISIA ente *in house*, il Consorzio Interuniversitario CINECA ente *in house*, la Polisportiva Politecnico Di Milano S.S.D. a r.l. società *in house*.

La Commissione I ha preso atto dei riscontri pervenuti dai Consorzi CINECA, CISIA e Poliedra, e dalla società Polisportiva Politecnico di Milano, da cui si evince che questi enti non possiedono partecipazioni in società terze, mentre la società ART-ER ha comunicato che l'unica partecipazione indiretta è la società Soprip S.r.l., che è in liquidazione. La Commissione I ha esaminato, quindi, la documentazione pervenuta dalla Fondazione Politecnico di Milano, che invece detiene il 50% in Polihub scarl (a tal uopo, la Fondazione Politecnico di Milano dichiara di non esercitare sulla collegata né attività di direzione né attività di coordinamento), il 40% in SIDERA S.r.l., il 4,43% in Sviluppo Como-ComoNExT S.p.A. e il 12,5% in Tech4Planet s.r.l. (tutti i riscontri pervenuti e relativi alle società a partecipazione indiretta sono agli atti della Commissione I).

Terminata l'istruttoria, la Commissione I ha espresso, per ciascuna partecipazione diretta o indiretta dell'Ateneo, le proprie valutazioni compilando, per ogni singola partecipazione, un'apposita scheda, che di seguito si riportano.

.../...

**Schede di Valutazione delle singole società partecipate,
direttamente e indirettamente dal Politecnico di Milano al 31.12.2021,
ai fini degli artt.4 e 20 del TUSP**

ART-ER – Società Consortile per Azioni (società costituita per fusione il 01.05.2019)

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/06/2022): Regione Emilia-Romagna, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Enea, Alma Mater Studiorum Università Di Bologna, Università Degli Studi Di Ferrara, Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia, Università Degli Studi Di Parma, Politecnico Di Milano, Unione Regionale Delle Camere Di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura Dell'Emilia-Romagna, Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di Reggio, Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare (I.N.F.N.), Azienda Casa Emilia Romagna Della Provincia Di Reggio Emilia, Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di Modena, Azienda Casa Emilia-Romagna Della Provincia Di Ravenna, Azienda Casa Emilia - Romagna Della Provincia Di Modena, Azienda Casa Emilia-Romagna (Acer) Ferrara, Azienda Casa Emilia Romagna Della Provincia Di Forlì-Cesena, Comune Di Polesine Zibello, Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia Di Rimini, Azienda Usl Di Ferrara 31, Azienda Ospedaliero-Univ.S.Orsola Di Bologna, Agenzia Per L'energia E Lo Sviluppo Sostenibile, Art-Er - Società Consortile Per Azioni.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹ del TUSP, è stato deliberato che, attraverso la partecipazione in ART-ER s.c. p a., il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4d;

- Vista la relazione del Prof. Paolo Chiesa (delegato in Assemblea e membro del Comitato di Controllo) con particolare riferimento a:

1. il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici con particolare riferimento alle attività di ricerca che hanno attivato collaborazioni sia verso bandi HORIZON sia rispetto alle iniziative associate al PNRR e alla regione Emilia. ART-ER inoltre coordina tutti i Clust-ER dell'Emilia-Romagna, e ha contribuito alla stesura del Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo prevedono un rafforzamento delle collaborazioni fra l'ateneo e AR-TER motivato dal ruolo di coordinamento della società nei progetti in ambito PNRR partecipati dal Politecnico di Milano e dai laboratori MUSP e LEAP;

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo che hanno visto un impegno diretto dei referenti di Ateneo con il prorettore del Polo di Piacenza e con i responsabili dei laboratori LEAP e MUSP ma anche con docenti e ricercatori operanti presso il Polo di Piacenza la partecipazione alle iniziative di ART-ER in tema di partecipazione a bandi, diffusione della conoscenza, promozione e valorizzazione della ricerca.

Il maggiore **punto di forza** della partecipazione in ART-ER è il diretto coinvolgimento dell'Ateneo (e dei laboratori partecipati) nelle iniziative coordinate dalla società per l'accesso a fonti di finanziamento, come è stato recentemente riscontrato per i bandi del PNRR. Nel medio termine si prevede che, grazie a questi finanziamenti, i benefici siano largamente superiori agli oneri derivanti dalla partecipazione costituiti essenzialmente dalla mole di lavoro richiesto per la partecipazione alle molteplici iniziative di ART-ER e che viene sostenuto dalla compagine relativamente ridotta di personale afferente al Polo di Piacenza.

Di conseguenza, **la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dal ruolo specifico di ART-ER** che risulta essenziale per l'Ateneo per perseguire attività di coordinamento della ricerca principalmente nell'ambito delle politiche di finanziamento della Regione Emilia-Romagna e per perseguire e sostenere lo sviluppo di reti per la diffusione delle conoscenze e la promozione dell'innovazione con particolare riferimento all'area regionale.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. **d**) poiché la Società risulta essere lo strumento organizzativo dei soci, cui essi attribuiscono il compito di espletare servizi/attività di loro pertinenza tra cui promozione e sviluppo della ricerca.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Non risultano negativi di bilancio. Infatti, i risultati di esercizio nel 2019, nel 2020 e nel 2021 sono positivi (società costituita per fusione il 01.05.2019).
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CEFRIEL – Società consortile a responsabilità limitata

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/06/2022): Engineering - Ingegneria Informatica - S.P.A.; Telecom Italia Spa o Tim S.P.A.; Eni S.P.A.; Exprivia S.P.A. in forma alternativa: Ais S.P.A., Aisoftw@Reartificial Intelligence Software S.P.A.; Hewlett-Packard Italiana S.R.L.; Pirelli & C. S.P.A.; Nokia Solutions and Networks Italia S.P.A.; Microsoft S.R.L.; Sas Institute S.R.L.; "Stmicroelectronics S.R.L."; The European House - Ambrosetti S.P.A.; Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup Spa; Fastweb Spa; El Towers S.P.A.; Italtel S.P.A.; Vodafone Italia S.P.A.; Compunetix Inc; Università Degli Studi Di Milano – Bicocca; Università Degli Studi Di Milano; Regione Lombardia; Politecnico di Milano; Università degli Studi Dell'Insubria

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4³ del TUSP, è stato deliberato che, attraverso la partecipazione in CEFRIEL s.c. a r.l., il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4a e 4d;
- Vista la relazione del Prof. Stefano Tubaro (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione) con particolare riferimento a:

1. il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici. In particolare nel 2021 CEFRIEL ha proseguito la sua attività di centro dedicato all'innovazione digitale sviluppando i propri servizi offerti sul mercato nelle tre aree Formazione, Ricerca e Innovazione, erogando 16 Master, 1 Corso di Perfezionamento, 13 Corsi aziendali, partecipando a 6 progetti finanziati insieme al Politecnico di Milano e presentando altre 2 proposte di progetto.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo. In particolare la collaborazione con il Politecnico di Milano proseguirà su tutte le tre linee di sviluppo di Cefriel:

Formazione. Le attività di collaborazione proseguiranno nella progettazione ed erogazione di Master Corporate per le imprese e corsi brevi per le imprese, anche beneficiando dei nuovi finanziamenti della Regione Lombardia per i Master in Alto Apprendistato.

³ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Ricerca. Nei laboratori del CEFRIEL i professionisti del centro continueranno a lavorare a stretto contatto con ricercatori universitari, esperti provenienti dalle aziende e studenti di master e dottorato.

Innovazione. Il principale filone di collaborazione in ambito innovazione, anche per il 2022, sarà la collaborazione nell'ambito del programma di sviluppo Tempest dell'Aeronautica Militare e del Segretariato della Difesa del Ministero della Difesa.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo, con riferimento a tutte e tre le linee di attività del Cefriel

Ricerca. Cefriel proseguirà la collaborazione con il Politecnico di Milano e i suoi dipartimenti di ricerca per ampliare le opportunità di collaborazione in ambito ricerca finanziata. Inoltre, Cefriel dal 2019 è uno dei Soci del Competence Center 4.0 "MADE", guidato dal Politecnico di Milano, con sede in Bovisa. In aggiunta, si segnala che è stato attivato e prosegue un dottorato con borsa Cefriel dal titolo Explainability of analysis and semantic interpretation of human-generated content and behavior in collaborazione con il DEIB.

Formazione. Nell'ambito della formazione, proseguono le collaborazioni con gli altri consorzi: Polimi Graduate School of Management, Polidesign, Poliedra.

Innovazione. In ambito Innovazione l'iniziativa più rilevante da segnalare è il supporto al Ministero della Difesa nell'ambito del programma di sviluppo Tempest in collaborazione con i Dipartimenti del Politecnico DAER, DMEC, DIG.

Tali attività danno evidenza dei seguenti **Punti di forza e/o potenziali rischi/criticità** della partecipazione alla società.

I principali punti di forza di Cefriel sono nella propria posizione nel mercato dell'innovazione digitale, settore con ampi spazi di sviluppo e crescita, dove è riconosciuto come una realtà di eccellenza per le competenze tecniche e capacità progettuali, realizzative e di generare innovazione del proprio personale, e in parte anche per la sua appartenenza al sistema Politecnico.

Non si ravvisano particolari rischi o criticità. I ricavi di Cefriel derivano in misura preponderante da attività su progetti e quindi dalla vendita delle giornate lavorative del proprio personale, un modello che comporta costi fissi di personale e generali abbastanza elevati che potrebbero creare difficoltà in momenti di contrazione dei carichi di lavoro. La numerosità dei progetti e la diversificazione dei clienti, inclusi una percentuale rilevante sul mercato internazionale, assicurano tuttavia statisticamente una buona stabilità dei carichi di lavoro. Da diversi anni ormai, il Cefriel registra discreti o buoni risultati sul piano economico con leggera costante crescita del fatturato e margini apprezzabili per un'azienda che vuole continuamente accrescere e diversificare le proprie competenze ed aree di attività e sostiene investimenti significativi in ricerca e sviluppo.

Di conseguenza, **la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente** è motivata dal fatto che Cefriel si configura, nel sistema Politecnico, come un tassello importante nella strategia di attuazione della terza missione svolgendo una importante azione di diffusione della cultura "digitale" e di supporto alle imprese nell'ambito della loro trasformazione verso un approccio completamente "digitale".

Cefriel partecipa ai progetti di ricerca e innovazione con un ruolo complementare a quello dei dipartimenti, e, grazie ad un'intensa attività di contatti, relazioni, marketing e vendita di "innovazione" nei confronti di enti e imprese è in grado, da un lato, di veicolare tematiche di ricerca e relativi contratti ai dipartimenti del Politecnico, favorendone la crescita e, dall'altro, di favorire il trasferimento di risultati di ricerca in innovazione di prodotti e processi delle imprese.

A livello comunicativo, la riconosciuta reputazione del brand Cefriel, percepito come parte integrante del sistema Politecnico, contribuisce a rafforzarne l'immagine di università particolarmente attiva nei rapporti con aziende e territorio.

Inoltre, Cefriel contribuisce alla gestione di dell'incubatore e acceleratore PoliHub con la partecipazione per un sesto del capitale di PoliHub Servizi Srl e un ruolo attivo nell'organo di gestione.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, si ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella **categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d)**.

Con riferimento agli **altri requisiti dell'art. 20⁴**, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- I costi a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f), pari a € 11.900, sono riferiti ad acquisto di servizi diversi nell'ambito di attività commerciale. A tal uopo, la Commissione I rileva che il bilancio di Ateneo non riporta costi di funzionamento per l'Ente in esame.
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso la Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere.

4

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

ITALCERTIFER Società per Azioni

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/06/2022): Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A., Regione Toscana, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Politecnico di Milano.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,

- Vista l'Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4⁵ del TUSP, è stato deliberato che, attraverso la partecipazione in Italcertifer S.P.A., il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4a;

- Vista la relazione della Prof.ssa Alessandra Manenti (membro del Consiglio di Amministrazione) con particolare riferimento a:

1. il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici con particolare riferimento alle attività di

- certificazione di componenti e sottosistemi per l'interoperabilità ferroviaria in qualità di Organismo di Certificazione Prodotto operante secondo le norme vigenti;
- attività di valutazione di componenti e sottosistemi ferroviari in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza operante secondo le norme vigenti;
- certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi dedicati ai vari modi di trasporto (ivi inclusi quello navale, metropolitano e tranviario);
- espletamento delle procedure di valutazione della conformità e certificazione delle unità da diporto e componenti in esse installati con riferimento a leggi nazionali e direttive comunitarie applicabili, ivi compreso la valutazione dei sistemi qualità aziendali;
- ispezioni, visite periodiche e occasionali ed altri adempimenti connessi alle certificazioni di sicurezza per imbarcazioni da diporto attestanti lo stato di navigabilità;
- certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi industriali in riferimento alle norme/specifiche applicabili, ivi compreso gli aerei a pilotaggio remoto;
- certificazione e valutazione indipendente di sistemi di gestione in riferimento alle norme/specifiche applicabili;

⁵ Art. 4- Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

- certificazione di figure professionali;
- prove e verifiche necessarie per il rilascio delle relative certificazioni e valutazioni;
- ispezioni, prove e verifiche necessarie ai fini della validazione dei progetti;
- certificazione e valutazione per le competenze dei laboratori di prova e di taratura;
- certificazioni, ispezioni e valutazioni nell'ambito dell'energia e dell'efficienza energetica.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo sono positive come evidenziato dai volumi e del personale in crescita della società nel 2021, a cui si aggiungono le potenzialità derivanti da un crescente riconoscimento in campo nazionale ed internazionale, associato alla capacità di rispondere alle sollecitazioni di un mercato competitivo e fortemente caratterizzato da cambiamenti tecnologici.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo sono principalmente indirizzate alla recente adesione al JRC Trasporti della FPM che consente alla società di aprire ed estendere le proprie collaborazioni in Ateneo in particolare con il Dip.to di Meccanica.

Il principale **punto di forza** della società è legato all' eccellenza delle infrastrutture in possesso della società (come i laboratori, macchinari, etc.), complementari rispetto a quelli dell'Ateneo e ad un settore che non vede recessione. Di contro si evidenzia un **fattore di rischio** esterno associato al rilevante numero dei potenziali concorrenti di ITALCERTIFER nel campo degli Organismi Notificati/VIS, situazione che caratterizza il mercato italiano che prevede, a differenza di altri paesi comunitari (Francia e Germania), la presenza di una pluralità di soggetti certificatori.

Di conseguenza, **la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dal ruolo specifico di ITALCERTIFER** è motivata principalmente dalla peculiarità e specificità delle attività della società che, come ente di certificazione, è in grado di supportare l'Ateneo nelle proprie finalità istituzionali con particolare riferimento al settore dei trasporti e alla partecipazione dell'ente nel JRC trasporti.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. **a** in quanto ITALCERTIFER svolge un servizio di interesse generale e di alta qualità data l'eccellenza delle infrastrutture in possesso della società (come i laboratori, macchinari, etc.), complementari rispetto a quelli dell'Ateneo e la competenza oramai consolidata nel campo della certificazione

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20⁶, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).

6

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere

LABORATORIO ENERGIA AMBIENTE PIACENZA – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA – LEAP S.C.A R.L.

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/06/2022): Politecnico di Milano, Getec Italia SpA, Università Cattolica del Sacro Cuore, Camera di Commercio I.A.A: di Piacenza, Comune di Piacenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, Iren Ambiente S.p.A., A2A S.p.A., Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., Business Integration Partners S.p.A.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4⁷ del TUSP, è stato deliberato che, attraverso la partecipazione in LEAP S.C.A R.L., il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4a e 4d;

- Vista la relazione del Prof. Marco Merlo (membro del Consiglio di Amministrazione) con particolare riferimento a:

1. il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici con particolare riferimento alle attività di ricerca che si muovono principalmente su filoni di ricerca ben consolidati e che hanno portato a numerose proposte progettuali sia verso bandi HORIZON sia rispetto alle iniziative associate al PNRR e alla regione Emilia, in molte delle quali il Politecnico di Milano è partner diretto di progetto.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo che si possono riassumere nei seguenti punti: (i) conferma e rafforzamento ulteriore del LEAP quale soggetto che offre occasioni per lo svolgimento di iniziative di orientamento per studenti delle scuole e di tirocini, stage e tesi di laurea per il Polo Territoriale di Piacenza; (ii) conferma e potenziamento della capacità di favorire collaborazioni di ricerca industriale ed azioni di trasferimento tecnologico fra le strutture del Politecnico, in primis il Polo di Piacenza, e le imprese da cui il LEAP è partecipato o in contatto, anche grazie alle reti locali e regionali a cui appartiene ed al sistema di relazioni, anche a valenza internazionale, costruito dalla Società; (iii) ampliamento delle potenzialità sperimentali mediante la messa a disposizione delle dotazioni strumentali di cui dispone il LEAP in modo esclusivo rispetto alle altre strutture di Ateneo, interne o partecipate;

⁷ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

3. **Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo** indirizzate principalmente alla partecipazione alle riunioni del CdA cercando di valorizzare e promuovere le sinergie sia commerciali sia in ambito di ricerca, dell'Ateneo.

Tali attività danno evidenza di alcuni **punti di forza** caratteristici del LEAP come la presenza di una rete consolidata di rapporti con le imprese, in ambito regionale, nazionale, e internazionale, per il coinvolgimento in progetti di ricerca e per la fornitura di servizi di consulenza ad alto valore; l'accreditamento dalla Regione Emilia-Romagna e il ruolo di riferimento nell'ambito della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna con particolare riferimento ai Clust-ER regionali.

A fronte dei quali permangono alcune **criticità** come già evidenziato nel 2021 principalmente legate all'autonomia amministrativa del LEAP che richiedere un'impegnativa gestione della struttura e la espone ad un rischio non trascurabile di stabilizzazione del bilancio e parallelamente di individuare nuove aree di attività pur nel contesto statutario che caratterizza il LEAP senza andare in sovrapposizione con le strutture dell'ateneo

Nell'anno corrente, si rileva un importante sforzo di LEAP rispetto alla proposizione di nuovi progetti, sia verso bandi finanziati (HORIZON, PNRR, bandi regionali), sia verso soggetti privati. I risultati di tali sforzi sono stati positivi. A tendere si rileva una potenziale criticità nella capacità di sviluppare correttamente, con le risorse disponibili, i progetti aggiudicati.

Di conseguenza, **la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dal ruolo specifico di LEAP** che risulta essenziale per l'ateneo per perseguire alcune finalità istituzionali di Terza Missione e Ricerca coerenti con gli obiettivi strategici definiti dall'Ateneo e relativi in particolare alle iniziative di trasferimento tecnologico anche alla scala locale.

In particolare, ai fini della valutazione di cui **all'art. 4 del TUSP**, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, **lett. a) e d)**. LEAP, infatti ha tra gli scopi sociali e le attività in essere lo sviluppo di progetti di ricerca industriale ed azioni di trasferimento tecnologico fra gli enti pubblici partecipanti anche grazie alle reti locali e regionali a cui appartiene ed al sistema di relazioni, anche a valenza internazionale, costruito dalla Società; il LEAP inoltre può offrire ampliamento delle potenzialità sperimentali mediante la messa a disposizione delle dotazioni strumentali specifiche.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20⁸, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- I costi a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f), pari a € 5.000, sono riferiti ad acquisto di servizi diversi nell'ambito di attività commerciale. A tal uopo, la Commissione I rileva che il bilancio di Ateneo non riporta costi di funzionamento per l'Ente in esame.

8

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere

MADE Società Consortile a Responsabilità Limitata. (società costituita il 11.01.2019)

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/06/2022): Politecnico Di Milano, Brembo S.P.A., Whirlpool Emea S.P.A., Robert Bosch S.P.A., Siemens S.P.A., R.F. Celada S.P.A., Comau S. P .A., Istituto Nazionale Per L'assicurazione Contro Gli Infortuni, Sul Lavoro, Prima Industrie - S.P.A., Business Integration Partners S.P.A., Techedge S.P.A., Aizoon Consul Ting Srl, Fpt Industrial S.P.A., Gi Group S.P.A., Adecco Formazione S.R.L., Replys.P.A., Enginsoft S.P.A., Alten Italia S.P.A., Ibm Italia S.P.A, Tesar S.P.A, Alleantia S.R.L., Hyperlean S.R.L., Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso S.P.A., Csmt Gestione S.C.A.R.L., Beckhoff Automation S.R.L., Al Tair Engineering S.R.L., Ecole - Enti Confindustriali Lombardi Per L'education - Società Consortile A R.L., Alumotion S.R.L., Trust4value S.R.L., Cefriel - Societa' Consortile A Responsabilità Limitata, "Stmicroelectronics S.R.L.", "Parametric Technology Italia S.R.L.", Fincons S.P.A., Italtel S.P.A., Università Degli Studi Di Bergamo, Università Degli Studi Di Pavia, Università Degli Studi Di Brescia

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4⁹ del TUSP, è stato deliberato che, attraverso la partecipazione in MADE scarl, il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4a e 4d;
- Vista la relazione del Prof. Marco Taisch (Presidente del Consiglio di Amministrazione) con particolare riferimento a:

1. il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici. In particolare nell'anno 2021 Made ha organizzato un elevato numero di iniziative di divulgazione e formazione nell'ambito dei temi collegati a "Industria 4.0 / Fabbrica Intelligente), in particolare 24 Webinar e più di 40 eventi di formazione/divulgazione verso personale di specifici enti/società. Inoltre Made ha svolto una significativa attività di consulenza verso società esterne, in tali attività sono stati fortemente coinvolti docenti dell'Ateneo. Made ha inoltre iniziato una significativa attività di partecipazione a bandi per progetti di ricerca. Nel 2021 Made è risultato vincitore di progetto di ricerca nel ruolo di coordinatore (in questo progetto è coinvolto anche l'Ateneo) ed ha presentato un numero estremamente significativo di proposte che sicuramente si concretizzeranno in modo significativo nell'immediato futuro.

⁹ Art. 4- Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo.

Sulla base delle attività avviate e svolte finora, MADE prospetta di poter ulteriormente implementare il piano di orientamento, formazione, gestione e attuazione dei progetti (incluso pertanto ulteriori attività di consulenza), che costituiscono il suo oggetto sociale e che vedranno un coinvolgimento sempre più significativo del personale afferente al proprio partenariato, ed in particolare del Politecnico di Milano.

Va ricordato che nel Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei Responsabili scientifici e Responsabili di Area sono coinvolti colleghi dell'Ateneo che garantiranno un sicuro coinvolgimento di PoliMi nelle attività di MADE.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo.

MADE, essendo all'interno del CAMPUS Bovisa Durando, ha un continuo scambio di contatti con varie strutture dell'ateneo (MIP, Osservatori, Dipartimenti in particolare DIG, DEIB e DMECC). Questo avviene attraverso varie modalità: eventi, seminari, partecipazione a sessioni di formazione, organizzati da MADE o dai vari soggetti dell'ateneo (professori, dipartimenti, ecc.) che ritengono utile utilizzare le strutture tecnologiche e le facilities di MADE. Tutto ciò dà sicurezza a riguardo del sempre maggiore coinvolgimento delle strutture dell'Ateneo nell'ambito delle attività di MADE.

Tali attività danno evidenza dei seguenti Punti di forza e/o potenziali rischi/criticità della partecipazione alla società.

Le aree tecnologiche del Competence Center sono state progettate da team del Politecnico di Milano, che poi hanno coordinato il progetto esecutivo in collaborazione con la componente aziendale dei partner. Questo ha permesso di avere "laboratori" (in realtà ricostruzione di processi di una azienda manifatturiera) state of the art e in linea con le richieste di mercato. Inoltre come indicato nei punti precedenti le attività di formazione, consulenza, partecipazione a progetti finanziati stanno aumentando in modo estremamente significativo.

Non si rilevano quindi rischi derivanti dalla partecipazione del Politecnico di Milano a MADE.

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dal fatto che MADE si configura, nel sistema Politecnico, come un tassello importante nella strategia di attuazione di "Terza Missione" dell'Ateneo in quanto favorisce, supporta e incentiva il rapporto dei Dipartimenti con il mondo industriale e quindi il trasferimento tecnologico dall'Ateneo verso il mondo produttivo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. **a e d**

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20¹⁰, la Commissione I rileva che:

10

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- I costi a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f), pari a € 11.477, sono riferiti ad acquisto di servizi diversi nell'ambito di attività commerciale. A tal uopo, la Commissione I rileva che il bilancio di Ateneo non riporta costi di funzionamento per l'Ente in esame.
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere.

MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/06/2022): Politecnico Di Milano, Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A., Gs Spa, Telecom Italia Spa O Tim S.P.A., Whirlpool Emea S.P.A., Pirelli & C. S.P.A., Luxottica Group Spa, Otb S.P.A., Ibm Italia S.P.A., Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti, Business Integration Partner S.P.A., Edison S.P.A., Microsoft S.R.L., Sia S.P.A., Bticino S.P.A., Eni Corporate University S.P.A., Snam S.P.A., Assolombarda Confindustria Milano, Monza E Brianza, Lodi, Vodafone Italia S.P.A., Italgas S.P.A., Banca Mediolanum Spa, Ansaldo Energia S.P.A., Dassault Systemes Italia S.R.L., Mip Politecnico Di Milano -Graduate School Of Business Societa' Consortile Per Azioni, Beta Tlc S.P.A., Wind Tre S.P.A.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista l'Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹¹ del TUSP, è stato deliberato che, attraverso la partecipazione in MIP scpa, il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4a e 4d;
- Vista la relazione del Prof. Vittorio Chiesa (Presidente del Consiglio di Amministrazione) con particolare riferimento a:
 1. il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici. A questo proposito va ricordato che MIP opera da più di 40 anni nell'ambito della formazione manageriale per laureati in tutte le discipline, provenienti da tutti i paesi del mondo, ed orientati verso il mondo delle imprese e della pubblica amministrazione. Nel 2021 ha realizzato 59 corsi brevi indirizzati a personale della pubblica amministrazione, 108 corsi custom corporate e circa 70 fra Master Universitari e Corsi di Perfezionamento del Politecnico di Milano. In queste attività sono stati coinvolti un numero estremamente significativo di docenti dell'Ateneo. Nel 2021 MIP insieme a DIG (GSOM) ha ricevuto per la prima volta l'accreditamento AACSB, entrando così nel novero del circa 1% delle Istituzioni Universitarie e Business School a livello mondiale ad avvalersi del riconoscimento come "triple crown", ovvero a possedere i tre accreditamenti internazionali per eccellenza (AACSB, AMBA ed EQUIS). Infine, va ricordato che MIP nel 2021 ha svolto alcune attività di Terza Missione e di supporto a start-up.

¹¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo. Come evidenziato nella relazione del Prof. Chiesa, MIP collabora in modo estremamente sinergico con tutti i consorzi in cui è coinvolto PoliMi ed ovviamente con l'Ateneo stesso per portare avanti attività di didattica post-laurea di alto livello.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo. MIP partecipa al capitale del Consorzio Poliedra e di PoliHUB, con cui ha in atto diversi progetti di collaborazione, e da alcuni anni collabora e coinvolge anche altre strutture di Ateneo. In continuità con quanto avviato nel 2020, le collaborazioni sono state ulteriormente ampliate, in particolare nell'ambito di progetti formativi (master e non), passando da 7 programmi che, nel 2019, erano svolti in collaborazione con altri Dipartimenti, ai 24 programmi, tra master e corsi di perfezionamento, in cui si è concretizzata la collaborazione con altri Dipartimenti PoliMi e Consorzi partecipati dall'Ateneo.

Tali attività danno evidenza dei seguenti Punti di forza e/o potenziali rischi/criticità della partecipazione alla società.

Fra i punti di forza sicuramente va ricordato che a) MIP insieme a DIG costituisce una business school all'interno di una scuola tecnica con una consolidata capacità di affiancare alla preparazione tecnica quella gestionale nei processi di formazione post-laurea, per garantire una risposta alle esigenze del mondo del lavoro; b) la reputazione di eccellenza della suddetta business school testimoniata dagli accreditamenti e dai ranking e dall'ottimo posizionamento per quanto riguarda il digital learning; c) il respiro internazionale (sia del corpo docente che di partecipanti) e lo spirito imprenditoriale che facilitano sperimentazioni anche in presenza di investimenti significativi, sostenibili comunque alla luce dei risultati economici ottenuti.

Sulla base dei risultati economici conseguiti negli anni passati non si ravvedono rischi significativi connessi alla partecipazione.

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata da:

- l'importanza di avere (dall'unione fra MIP e DIG) una Business school in una scuola tecnica e di ingegneria, ciò è evidenziato dai trend internazionali e dalle scelte di molti competitors (es. Tsinghua e Jiaotong in Cina, MIT e Stanford in USA o, in Europa, Imperial College e TUM);
- l'opportunità di affiancare alla preparazione tecnica quella gestionale nei processi di formazione post-laurea per garantire una risposta alle esigenze del mondo del lavoro;
- l'eccellente posizionamento (e conseguente reputazione) raggiunto nelle aree ove vi è convergenza tra tecnologia e management, quale fattore di attrattività sia per partecipanti italiani, sia per stranieri;
- la possibilità di sperimentare forme nuove di apprendimento che richiedono investimenti significativi, che possono poi essere trasferite in Ateneo una volta opportunamente adattate.

Pertanto, la partecipazione è strategica perché strettamente necessaria per perseguire le finalità istituzionali didattiche e formative post-laurea dell'Ateneo. Inoltre, rappresenta un canale attraverso cui accrescere l'autorevolezza dell'Ateneo che è una delle azioni del pilastro "Impatto" individuato dal piano strategico di Ateneo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. **a e d**.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20¹², la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- I costi a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f), pari a € 67.256 sono riferiti ad acquisto di servizi diversi nell'ambito di attività commerciale, e quote per la formazione di personale. A tal uopo, la Commissione I rileva che il bilancio di Ateneo non riporta costi di funzionamento per l'Ente in esame.
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere.

12

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/06/2022): Politecnico di Milano, AIAP Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, Associazione per il Disegno Industriale, AIPI – Associazione Italiana Progettisti d’Interni, Federlegno Arredo.

- Visto lo Statuto dell’ente in epigrafe,
- Vista l’Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4¹³ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in POLI.DESIGN S.C.R.L. il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all’art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all’art. 4d;
- Vista la relazione del Prof. Matteo Ingaramo (Presidente Consiglio di Amministrazione) con particolare riferimento a:

1. il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell’ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell’Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici. In particolare si segnalano 24 Master Universitari di I livello erogati a 542 studenti per un totale di 12.000 ore, 8 Corsi di alta formazione erogati a 111 studenti per un totale di 500 ore, 22 iniziative di formazione e 19 corsi on demand per imprese ed enti. Inoltre 20 accordi di partnership/accordi quadro con soggetti italiani ed internazionali e 5 iniziative di Terza Missione rappresentate da attività di promozione del design svolte attraverso eventi, concorsi, editoria ed altro;

2. Le prospettive future della società e il rapporto collaborativo con le strutture dell’Ateneo che vanno nella direzione di consolidare e aggiornare l’offerta formativa - in considerazione dei bisogni del mercato sia dei professionisti che delle imprese - per quanto riguarda Master Universitari, corsi di Alta Formazione rivolti ai professionisti, formazione corporate rivolta alle imprese/enti. Si sottolinea in particolare l’introduzione operata nel 2021 di figure di accounting che lavorano alla promozione delle attività formative rivolte al mondo corporate.

Inoltre, a seguito dell’introduzione del nuovo socio FLA, è stato progettato, sulla base delle esigenze formative rilevate da FLA tra i propri associati, un catalogo formativo dedicato specificatamente alle imprese associate;

¹³ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo, con particolare riferimento a iniziative quali: un accordo di cooperazione pluriennale per Joint Research Center con il Politecnico di Milano e NTT Data Italia per la prosecuzione dello sviluppo di azioni di training e di ricerca nell'ambito dell'innovazione design driven; eventi culturali annuali in collaborazione con il Dipartimento di Design e della Scuola del Design; numerose collaborazioni con il sistema dei Laboratori del Dipartimento di Design nell'ambito del supporto alla didattica e di eventi sostenuti da POLI.design e dal Sistema Design del Politecnico di Milano formato da POLI.design stesso, dalla Scuola del Design e dal Dipartimento di Design: la collaborazione con MIP (ora POLIMI Graduate School of Management), che si è avviata nel 2021 per la progettazione di programmi formativi, Master e Corsi, che vedranno la loro realizzazione nel 2022-23.

Tali attività danno evidenza dei seguenti Punti di forza e/o potenziali rischi/criticità della partecipazione alla società:

Punti di forza:

POLI.design si colloca in un sistema di University Education qualificato dal QS ranking 1° in Italia, 3° in Europa e 5° al mondo. POLI.design attraverso il coinvolgimento del Politecnico di Milano (JRC e LLL) nelle sue attività contribuisce al posizionamento e alla crescita internazionale del Sistema Design del Politecnico.

Al fine di ridurre al minimo i rischi operativi la società possiede e mantiene costantemente aggiornati: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001; Codice Etico; Manuale delle procedure, conforme alle previsioni del Modello Organizzativo; programma di formazione del personale in merito alla normativa 231.

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dalla considerazione che l'attività principale, riguardante il trasferimento di conoscenza, valorizza da un lato il patrimonio culturale e scientifico del Politecnico di Milano e dall'altro le prerogative gestionali e di risposta al mercato della società consortile. Inoltre, la gestione da parte di POLI.design dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento, oggi fortemente internazionalizzati e rivolti a background multidisciplinari, consente continui aggiornamenti e potenziamenti dell'offerta di conoscenza nel pieno rispetto dei valori e dell'etica dell'ente di riferimento.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. **d**.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20¹⁴, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Risultano due negativi di bilancio su cinque esercizi precedenti

14

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- I costi a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f), pari a € 22.000, sono riferiti a “Master per 9 scholarships”. A tal uopo, la Commissione I rileva che il bilancio di Ateneo non riporta costi di funzionamento per l’Ente in esame.

- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere

PoliHub Scarl (già PoliHub Servizi s.r.l.) – Partecipazione indiretta (Fondazione Politecnico di Milano)

Compagine sociale: Fondazione Politecnico di Milano, Cefriel Soc.cons. r.l., MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni e Poli.design Soc. cons.a responsabilità limitata

- Vista l'Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹⁵ del TUSP, è stato deliberato che, attraverso la partecipazione in PoliHub Scarl, il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4a e 4d;

- Vista la relazione del Presidente della Fondazione Politecnico di Milano, Prof. Andrea Sianesi, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:

- PoliHub scarl è un incubatore certificato di imprese innovative iscritto nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese e agisce per valorizzare il processo di Trasferimento Tecnologico d'Ateneo e la creazione di impresa innovativa, offrendo a studenti, ricercatori e professori un supporto completo per la creazione di nuove imprese basate sul ricorso a tecnologie innovative e ad alto potenziale di creazione di valore e di crescita (Spin-off e/o Startup); si noti che le attività di incubatore certificato sono riservate dalla legge alle sole società di capitali che, in possesso dei requisiti di legge, siano iscritte nelle apposite sezioni speciali del registro delle imprese di afferenza.
- PoliHub scarl è strumentale alle iniziative svolte dalla Fondazione a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, dello sviluppo di nuova imprenditorialità e della qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche e della tutela della proprietà intellettuale e alle attività di trasferimento tecnologico, e supporto all'innovazione della Fondazione e dell'Acceleratore d'Impresa del Politecnico di Milano.
- PoliHub scarl persegue quindi finalità pienamente coerenti con l'obiettivo di promuovere la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali – grazie al sostegno dato a decine di nuove imprese tecnologiche e al rapporto di mutuo scambio con i ricercatori del Politecnico – all'interno quindi dell'obiettivo più ampio del Politecnico di Milano di sviluppare la propria attività istituzionale relativa alla ricerca, che altrimenti non sarebbe possibile realizzare con la stessa efficacia.

¹⁵ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

- A partire dal 23/12/2021 la trasformazione eterogenea dalla società PoliHub Servizi s.r.l. in una forma societaria, non a fini di lucro, maggiormente coerente con la missione di ateneo, ossia nella forma di Società consortile a responsabilità limitata di tipo benefit.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, delibera che **la partecipazione in PoliHub sia da mantenere in quanto strategica** per l'Ateneo perché strettamente necessaria per perseguire la finalità istituzionale di "Terza Missione".

Le attività della società in parola si pongono in coerenza con il Piano Strategico 2020/2022 di Ateneo, la cui mappa strategica prevede 3 pilastri "Individuo", "Campus Globale" e "Impatto", ciascuno dei quali è declinato in azioni. Nel pilastro "Impatto" una delle azioni è incoraggiare il trasferimento tecnologico, con iniziative di venture capital su scala europea e attraverso **PoliHub**.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, si ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella **categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d)**.

Con riferimento **agli altri requisiti dell'art. 20¹⁶**, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso **la Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere**.

16

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (società costituita il 28.07.2019)

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/06/2022): Politecnico di Milano

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,

- Vista l'Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹⁷ del TUSP, è stato deliberato che, attraverso la partecipazione in Polisportiva Politecnico di Milano SSD, il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4d;

- Vista la relazione della Dott.ssa Chiara Pesenti (Rappresentante dell'Ateneo nel Comitato di Controllo della Società) con particolare riferimento a:

1. il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici con particolare riferimento a iniziative quali: NECSTCamp (120 partecipanti per 100 ore erogate per un corso settimanale continuativo ed incontri/meeting di carattere didattico sportivo), che ha coinvolto il 5% dei docenti del politecnico; i progetti Budd-e; B3Lab con la partecipazione del Politecnico; 6 iniziative di terza missione; attività sportive per scuole e società e associazioni sportive con il Comune di Milano; l'organizzazione di attività sportive per studenti, dottorandi, assegnisti, dipendenti, docenti; l'organizzazione del camp estivo per figli dei dipendenti ed attività nelle Residenze.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo che vanno nella direzione di incrementare l'offerta di attività sportive, favorire l'integrazione tra le diverse componenti dell'Ateneo, creare sinergie con il territorio attraverso collaborazioni con scuole, associazioni e società sportive, collaborare a progetti di ricerca e sviluppo in ambito sportivo con aziende leader del settore, agevolare la pratica sportiva degli utenti con disabilità.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio e qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo che si sono concentrate sulla comunicazione al fine di rendere note le attività del Centro Sportivo attivando canali quali ad esempio mail, canali social, whatsapp, sito dedicato, webapp. In questa direzione, nel corso del 2021 sono stati organizzati eventi (comunicati a tutto il personale dell'Ateneo) dedicati quali sport happy hour, open day, eventi culturali e sportivi.

¹⁷ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Tali attività danno evidenza dei seguenti Punti di forza della partecipazione alla società riferibili a:

- organizzazione diretta delle attività sportive;
- valorizzazione delle Competenze sportive al servizio dell'Ateneo;
- snellimento delle procedure di reclutamento di collaboratori tecnico-sportivi per lo svolgimento delle attività.

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dal fatto che la Polisportiva è una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, che svolge le proprie funzioni a favore prevalente del Politecnico (e di un'utenza esterna interessata alla pratica sportiva), che persegue lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli studenti e dei dipendenti del Politecnico.

Peraltro, le attività si pongono in coerenza con il Piano Strategico 2020/2022 di Ateneo, la cui mappa strategica prevede 3 pilastri "Individuo", "Campus Globale" e "Impatto", ciascuno dei quali è declinato in azioni. Nel pilastro Campus Globale una delle azioni è continuare il percorso di sostenibilità (campus sostenibile e vivipolimi), completando il progetto vivipolimi@green e incrementando l'attività di sport@polimi.

La partecipazione alla Polisportiva consente all'Ateneo di presidiare direttamente la gestione delle attività sportive in generale e di perseguire il raggiungimento delle finalità istituzionali, valorizzando anche le infrastrutture sulle quali è stato svolto un ingente investimento negli ultimi anni.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. d.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20¹⁸, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società non rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d). A tal uopo, la Commissione rileva che la società, costituita a luglio 2019, a causa del periodo pandemico e post pandemico, ha iniziato l'attività istituzionale e commerciale a maggio 2021 e per questo ancora non è arrivata a dispiegare a pieno le sue potenzialità.
- non si registrano risultati negativi nei tre esercizi precedenti.
- non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò promesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere.

18

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

"SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." abbreviabile come "Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." od anche come "SIDERA S.r.l." (data di costituzione: 26/03/2018) – Partecipazione indiretta (Fondazione Politecnico di Milano).

Compagine sociale: BOVISA TECH S.R.L. e Fondazione Politecnico di Milano

- Vista l'Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹⁹ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in SIDERA S.r.l. il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4a e 4d;
- Vista la relazione del Presidente della Fondazione Politecnico di Milano, Prof. Andrea Sianesi, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:
 - SIDERA è il veicolo operativo tramite il quale il Politecnico di Milano (attraverso la Fondazione Politecnico, che detiene il 40% del capitale sociale di SIDERA) e la Tsinghua University (attraverso Bovisa Tech) intendono offrire servizi alle imprese cinesi che intendono collaborare con l'Italia, per favorire - tramite la partnership e la collaborazione tra gli acceleratori delle suddette università – diverse tipologie di servizi:
 - offerta di programmi di post-graduate education per studenti cinesi in Italia e per dipendenti di imprese cinesi;
 - valorizzazione dei laboratori del Politecnico di Milano che sono presenti nel campus Bovisa e tramite i quali è possibile erogare servizi alle imprese favorendo il trasferimento tecnologico e la complementarietà tra realtà produttive italiane e cinesi;
 - collaborazione con grandi imprese cinesi con riferimento alle start-up e alle attività di incubazione.
 - SIDERA si propone in prospettiva come veicolo di facilitazione dell'attività dei Dipartimenti e dei Consorzi del Politecnico di Milano nel contesto cinese.
 - La Tsinghua è la più prestigiosa università della Cina; la società Tus-Holdings Co. Ltd ne gestisce l'incubatore Tus, che è stato creato nel 1994. La holding risale al 2000 e detiene partecipazioni in oltre 200 imprese, nelle quali ha effettuato investimenti seed per diversi miliardi di dollari.
 - L'idea di creare una joint venture tra il Politecnico di Milano ed il Politecnico di Pechino risale a circa 5,5 anni fa e ha visto sin dal suo inizio il coinvolgimento anche del nostro governo.

¹⁹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, delibera che **la partecipazione in SIDERA sia da mantenere in quanto strategica per l'Ateneo** perché ritenuta strettamente necessaria per perseguire la finalità istituzionale di "Terza Missione" e svolge nello specifico un ruolo rilevante per l'Ateneo come veicolo di collaborazione scientifica e tecnologica interuniversitaria nei confronti di un prestigioso e importante partner accademico cinese.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare **nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett.a) e d).**

Con riferimento agli **altri requisiti dell'art. 20²⁰**, la Commissione I rileva che:

- La società NON rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b. La società NON ha dipendenti e il suo Consiglio di Amministrazione è composto da n° 5 componenti che ai sensi di statuto NON sono remunerati. A tal uopo la Commissione, sentiti i consiglieri della società SIDERA, rileva che la società, che si è costituita il 26/03/2018, e che presenta un fatturato ancora inferiore alle aspettative anche per gli effetti del periodo pandemico, ha deciso in fase di avvio di ridurre i costi anche attraverso l'attivazione di Consiglieri che operano a titolo gratuito e che svolgono anche le attività di gestione della società. In questa fase dunque il non pieno rispetto del rapporto amministratori/dipendenti appare giustificabile.
- La società NON rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d). A tal uopo la Commissione I rileva che la società è stata costituita recentemente (il 26/03/2018) e che gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati da uno scenario internazionale evidentemente condizionato dalla pandemia Covid-19 e dunque il suo fatturato non può ancora essere considerato rappresentativo della situazione di regime.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso **la Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere.**

20

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

S.I.E.T. Società Informazioni Esperienze Termoidrauliche S.P.A.

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/06/2022): Politecnico di Milano, ENEA, Enel Innovation Hubs SRL, Tectubi Raccordi SPA, Ansaldo Energia SPA, Eclettica Srl.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4²¹ del TUSP, è stato deliberato che, attraverso la partecipazione in SIET S.P.A., il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4a e 4d;

- Vista la relazione del Prof. Marco Ricotti (membro del Consiglio di Amministrazione) con particolare riferimento a:

1. il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici con particolare riferimento alle attività di ricerca sperimentale in ambito nucleare che hanno portato a proposte progettuali sia verso bandi EURATOM sia rispetto alle iniziative associate al PNRR (attraverso LEAP) dove il Politecnico di Milano risulta partner diretto o indiretto. Inoltre SIET è molto attiva per quanto riguarda le prove sperimentali per i Sistemi di Sicurezza Passivi per Reattori di IV Generazione.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo che si possono riassumere nei seguenti punti:

- rilevanza crescente delle tematiche energetiche anche alla luce della nuova tassonomia green che include il nucleare.

- attenzione internazionale verso SIET sul tema Small Modular Reactors: a parte la ormai pluriennale collaborazione con gli americani di NuScale, si registrano le trattative avviate con Rolls Royce (UK) per studi sperimentali per il loro progetto di SMR, da avviare verosimilmente nel 2023, nonché le interazioni con il consorzio francese responsabile del progetto Nuward, capitanato da EdF.

²¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo che sono indirizzate, per le caratteristiche intrinseche delle attività svolte da SIET (alias sistemi impiantistici energetici e prove termoidrauliche a grande scala), ai Dipartimenti dell'Ateneo DENG e CMIC.

Tali attività danno evidenza del principale **punto di forza** di SIET che risiede nell' eccellenza delle infrastrutture e delle competenze del personale di SIET, altamente qualificato per la progettazione, realizzazione ed esecuzione di prove a grande scala (pochi laboratori di questo tipo al mondo), sia per tecnologie nucleari innovative (es. SMR) sia per soluzioni tecnologiche dedicate alla transizione energetica/ecologica (rinnovabili, energy storage, etc.).

Si evidenzia **un punto di debolezza** da tenere in considerazione nel prossimo futuro associato all'invecchiamento delle strutture e perdita di competenze del personale specialistico per quiescenza/turn-over.

Di conseguenza, **la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dal ruolo specifico di SIET** che risulta essenziale per l'ateneo per perseguire alcune finalità di ricerca tematica e sperimentale necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali coerenti con gli obiettivi strategici dell'Ateneo quali la promozione di tecnologie low carbon per la transizione energetica.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. **a) e d)**. Grazie a SIET, definita come infrastruttura di ricerca, il Politecnico riesce a sviluppare la propria attività istituzionale, nell'ambito più ampio dei servizi di interesse generale e specifici di ricerca utilizzando infrastrutture di eccellenza non disponibili presso l'Ateneo.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20²², la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso La Commissione I delibera che la partecipazione sia da mantenere

22

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. Partecipazione indiretta (Fondazione Politecnico di Milano)

Compagine sociale: Camera di Commercio di Como-Lecco, Banca Intesa Sanpaolo SpA, Comune di Lomazzo, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC, Fondazione Politecnico di Milano, Confindustria Como, BCC Brianza e Laghi, BCC di Lezzeno, Banco Desio, ANCE Como, Associazione Provinciale Artigiani, Confcommercio Como Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa, Eureka - Consorzio per lo Sviluppo Cooperativo Società Cooperativa.

- Vista l'Analisi Periodica del 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 21.12.2021, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4²³ del TUSP, è stato deliberato che, attraverso la partecipazione in SviluppoComo-ComoNExT S.p.A., il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4a;

- Vista la nota della Fondazione Politecnico di Milano, del 31.01.2022, dove si comunicava che, alla luce delle evoluzioni strategiche e societarie previste nel Piano strategico di sviluppo per il triennio 2022-2024 della Società Sviluppo Como-Como NExT S.p.A., la partecipazione era da ritenersi non più strategica né funzionale agli interessi della Fondazione e del Politecnico di Milano;

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.02.2022, previo parere favorevole del Senato Accademico, che facendo proprie le considerazioni espresse dalla Fondazione, ha approvato la nuova valutazione di "non strategicità", demandando alla Fondazione Politecnico di Milano l'adozione degli opportuni atti e delle conseguenti azioni derivanti dalle nuove considerazioni;

- Vista la nota del Direttore Generale con cui veniva comunicata la deliberazione degli organi di governi di qs. Ateneo;

- Vista la relazione del Presidente della Fondazione Politecnico di Milano, Prof. Andrea Sianesi, da cui emerge che la Fondazione – preso atto della nota del Direttore Generale del Politecnico di Milano [Prot. n.0047247 del 09/03/2022 (2022- PoliCle-0047247)] ha comunicato formalmente, tramite raccomandata, alla Società Sviluppo Como-Como NExT S.p.A. il sopravvenuto venire meno della strategicità della partecipazione della Fondazione Politecnico di Milano in tale società, comunicando a quest'ultima che avrebbe proceduto alla dismissione della suddetta partecipazione e invitandola a individuare eventuali soci di Sviluppo Como - Como NExT S.p.A., o nuovi possibili investitori, interessati a rilevare la propria quota

²³ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

azionaria in tale Società, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 comma 2 del D.lgs. del 19 agosto 2016 n. 175.

La Commissione Assetto e Partecipazioni, in breve Commissione I, a tal uopo, non può che riconfermare che la partecipazione in SviluppoComo - ComoNext sia da non mantenere in quanto non più strategica per l'Ateneo.

Per quanto possa occorrere e prendendo atto di quanto dichiarato nella predetta relazione del Presidente della Fondazione Politecnico di Milano, la Commissione avrebbe ritenuto, laddove vi fosse stato interesse alla partecipazione, che la partecipazione sarebbe rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 4 del TUSP, lett. a).

Fermo restando quanto sopra già riportato, con riferimento agli **altri requisiti dell'art. 20²⁴**, la Commissione I rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b.
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi sarebbe necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso la Commissione I conferma nuovamente che la partecipazione non sia da mantenere e che vadano proseguite le azioni volte a dismetterla, già attribuite alla Fondazione Politecnico di Milano.

24

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Tech4Planet S.r.l. (data di costituzione 23.12.2021) Partecipazione indiretta (Fondazione Politecnico di Milano)

Compagine sociale al 31.12.2021: CDP Venture Capital SGR S.P.A. e Fondazione Politecnico di Milano

- Vista la relazione del Presidente della Fondazione Politecnico di Milano, Prof. Andrea Sianesi, da cui si evince che la società è una società strumentale alla nascita del primo Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alle Advanced Technologies for Sustainability, il cui fine è promuovere l'investimento in promettenti progetti imprenditoriali derivanti dalla ricerca scientifica, anche attraverso la costituzione della NewCo (Tech4Planet S.r.l.) quale innovativo modello di veicolo di investimento. In particolare, il Polo nazionale di Trasferimento tecnologico sulla Sostenibilità assegnerà al Politecnico di Milano il ruolo di Università Hub principale del Polo e a PoliHub il ruolo di partner di accelerazione nazionale. Il Politecnico, in quanto Università Hub, avrà a disposizione spazi, infrastrutture e competenze che saranno erogate per il tramite del suo incubatore PoliHub e di Fondazione. Il Politecnico avrà inoltre un ruolo di prim'ordine nello scouting attivo di progetti imprenditoriali attraverso deal flow proprietario ovvero proveniente da altre Università e Centri di Ricerca italiani, che intendano aderire al Polo in qualità di Spoke, con cui GTech4Planet stipulerà altri e separati accordi, ed eventualmente da altri enti universitari che, di volta in volta, presentino proposte di investimento a Tech4Planet, secondo le modalità previste dallo stesso Accordo preliminare e dai successivi accordi previsti. A tal proposito, è in corso il coinvolgimento di Politecnico di Torino e Politecnico di Bari come primi Spoke del Polo. L'Accordo preliminare prevedeva poi la successiva stipula di un Accordo quadro e la costituzione (avvenuta) della NewCo Tech4Planet, con la definizione precisa delle modalità di erogazione di alcuni servizi, quali i servizi di Tech-Incubation, di Business Creation e le attività di Investimento, nonché la gestione della proprietà intellettuale dei Progetti Selezionati oggetto di Investimento. La creazione del Polo mediante la costruzione del cd. deep-tech accelerator include servizi focalizzati sull'Advanced Technologies for Sustainability, una connotazione questa che incontra favorevolmente diversi temi tipicamente oggetto delle attività di ricerca in Ateneo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella **categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d)**.

Con riferimento agli **altri requisiti dell'art. 20²⁵**, la Commissione I rileva che:

- La società NON rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b. All'uopo la Commissione rileva che la società NON ha dipendenti e il suo Consiglio di Amministrazione è composto da n°2 componenti che NON sono remunerati per effetto dei patti parasociali che prevedono espressamente che "ai membri del Consiglio di Amministrazione appartenenti al team di Fondo Tech-Transfer e all'observer nominato da FPM non spetterà alcuna remunerazione per l'incarico ricoperto, fermo restando che tale remunerazione potrà essere riconosciuta per terzi designati quali consiglieri".
- Relativamente al fatturato, si rileva che il 1° esercizio si chiuderà il 31/12/2022.

25

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2021 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso La Commissione I **rinvia la valutazione della società al prossimo anno.**

Valutazioni conclusive:

L'esito dell'analisi, sinteticamente rappresentato anche nella tabella 1 denominata "tavola sinottica riepilogativa", determina, per ciascuna delle Società in esame, la situazione a fianco di ciascuna riportata:

<i>ART-ER – Società consortile per Azioni costituita per fusione il 01.05.2019</i>	MANTENERE
<i>CEFRIEL - Soc.cons. r.l.</i>	MANTENERE
<i>ITALCERTIFER S.p.A.</i>	MANTENERE
<i>Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.</i>	MANTENERE
<i>Made s.c.a.r.l.</i>	MANTENERE
<i>MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni</i>	MANTENERE
<i>POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design</i>	MANTENERE
<i>Polihub Scarl (partecipazione indiretta)</i>	MANTENERE
<i>Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l.</i>	MANTENERE
<i>SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l. (partecipazione indiretta)</i>	MANTENERE
<i>S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.</i>	MANTENERE
<i>SviluppoComo-ComoNEXT S.p.A. (partecipazione indiretta)</i>	NON MANTENERE
<i>Tech4Planet s.r.l. (partecipazione indiretta)</i>	VALUTAZIONE RIMANDATA AL 2023

Per quanto riguarda l'indicazione di possibili sovrapposizioni fra gli ambiti di attività delle società partecipate dall'Ateneo la Commissione I segnala che, a proprio giudizio, non si rilevano "attività analoghe o similari", né necessità "di aggregazione".

Si sottopongono le valutazioni di questa Commissione Assetto e Partecipazioni ai competenti organi di governo dell'Ateneo, così come sintetizzati anche nella tabella sinottica riepilogativa allegata, perché assumano i conseguenti atti di rispettiva competenza.

TAVOLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA – TAB. 1

Tavola sinottica riepilogativa delle partecipazioni del Politecnico di Milano, in Società di capitali, riferita al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

Nome Società partecipata/ragione sociale, partecipate al 31.12.2021	Codice fiscale società partecipate	partecipazione diretta (D) o indiretta (I)	Quota di partecipazione posseduta dal Politecnico di Milano, ovvero dall'ente controllato dal Politecnico di Milano	partecipazioni indirette di II livello	Finalità perseguite di cui all'art. 4 del T.U. 175/2016	Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 4 del T.U. come riportate nei quadri che precedono (SI/NO)	Rapporto amministratori/dipendenti	Rapporto amministratori/dipendenti Valutazioni	fatturato/ricavi del triennio 2019/21 Voci A1 e A5 del conto economico	fatturato/ricavi del triennio 2019/21 Voci A1 e A5 del conto economico Valutazioni (fatturato medio > un milione di euro)	fatturato medio superiore a un milione di euro	Anni in cui si registra un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (solo per società che non svolgano un servizio di interesse generale)	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento a carico del bilancio del Politecnico di Milano per il 2021 (SI/NO)	esito delle valutazioni 2022
ART-ER – Società consortile per Azioni (costituita per fusione il 01.05.2019)	03786281208	D	1,29%	-	Finalità di cui all'art. 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	5/207	ok	Anno 2019: € 18.918.898 Anno 2020: € 13.393.603 Anno 2021: 25.277.730	€ 19.196.744	SI	Anno 2019: € 8.937,00 Anno 2020: € 45.140,00 Anno 2021: € 14.035	NO	MANTENERE
CEFRIEL - Soc.cons. a r.l.	09144820157	D	0,30%	-	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	9/135	ok	Anno 2019: € 14.807.635 Anno 2020: € 12.671.644 Anno 2021: 12.345.632	€ 13.274.970	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE
ITALCERTIFER SpA	05127870482	D	8,33%	-	Finalità di cui all'art. 4a del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	6/186	ok	Anno 2019: € 18.479.024 Anno 2020: € 17.307.479 Anno 2021: € 19.526.510	€ 18.437.671	SI	Non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE
Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l. (data di costituzione: 13.03.2017)	01438910331	D	24,42%	-	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	9/12	ok	Anno 2019: € 1.239.031 Anno 2020: € 1.455.053 Anno 2021: € 1.481.032	€ 1.391.705	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE
Made scarl (data di costituzione: 11.01.2019)	10643980963	D	34,00%	-	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	9/10	ok	Anno 2019: € 45.264 Anno 2020: € 1.493.495 Anno 2021: € 3.587.172	€ 1.708.644	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE
MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni	08591680155	D	33,33%	-	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	10/136	ok	Anno 2019: € 27.270.048 Anno 2020: € 27.762.572 Anno 2021: € 31.466.291	€ 28.832.970	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE
MIRide SRL (data di costituzione 21/01/2020) Spin Off del Politecnico di Milano	11145320963	D	25,00%	-	Finalità di trasferimento tecnologico, consentite ai sensi dell'art. 4 comma 8 del T.U. 175/2016		3/0							Non oggetto di esame perchè ai sensi dell'art. 26 - comma 12 ter del TUSP: "Per le società di cui all'articolo 4, comma 8 (spin off o di start up universitari), le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione."
POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design (data di costituzione: 10.03.2017)	12878090153	D	39,68%	-	Finalità di cui all'art. 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	5/22	ok	Anno 2019: € 6.706.945 Anno 2020: € 5.767.642 Anno 2021: € 7.312.161	€ 6.595.583	SI	Anno 2017: € -6.750 Anno 2018: € 16.382 Anno 2019: € 282.127 Anno 2020: € -223.645 Anno 2021: € 172.650	NO	MANTENERE
PoliHub scari (già Polihub Servizi s.r.l.)	08235820969	I	50%	-	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	6/16	ok	anno 2019 € 3.299.719 anno 2020 € 3.730.404 anno 2021 € 3.921.472	€ 3.650.352	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE
POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l. (data di costituzione: 28/07/2019)	10929120961	D	100%	-	Finalità di cui all'art. 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	1/2	ok	Anno 2019: € 52.483 Anno 2020: € 68.843 Anno 2021: € 443.898	€ 188.408	non rileva in quanto in fase di start-up	Anno 2019: € 8.825 Anno 2020: € 12.084 Anno 2021: € 42.845	NO	MANTENERE
"SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." abbreviabile come "Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." od anche come "SIDERA S.r.l.", (data di costituzione: 26/03/2018)	10293150966	I	40%	-	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	5/0	non rileva in quanto in fase di start-up	anno 2019 € 56.513 anno 2020 € 40.050 anno 2021 € 112.953	€ 69.839	non rileva in quanto in fase di start-up	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE
S.I.E.T. società' informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.	00817240336	D	3,58%	-	Finalità di cui all'art. 4a del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	5/24	ok	Anno 2019: € 2.269.738 Anno 2020: € 2.064.760 Anno 2021: € 2.711.686	€ 2.348.728	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	MANTENERE
SOPRIP SRL in liquidazione ed in concordato preventivo	00723400347	I	7,21%	-	-	-	-	-	Ultimo Bilancio approvato 31.12.2020 (A1+A5 € 288.295) Ultimo Bilancio approvato 31.12.2019 (A1+A5 € 3.846.410). Il Bilancio anno 2019 e anno 2020 sono stati approvati dall'assemblea dei soci in data 31 agosto 2021	-	-	-	-	dal 28/10/2013 in concordato preventivo - dal 09/12/2015 si è trasformata da SpA in SRL ed è in liquidazione
SviluppoComo-ComoNEXT S.p.A. fusione per incorporazione in data 31/12/2016	02984260139	I	4,43%	-	Finalità di cui all'art. 4a del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	5/22	OK	anno 2019 € 3.574.498 anno 2020 € 3.419.725 anno 2021 € 3.857.290	€ 3.617.171	SI	Non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale	NO	La partecipazione nella società non è più considerata strategica e vanno proseguite le azioni volte a dismetterla.
Tech4Planet s.r.l. (data di costituzione 23.12.2021)	16460581008	I	12,50%	-	Finalità di cui all'art. 4a e 4d del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	NO	2/0	non rileva in quanto in fase di start-up	dati non disponibili; il 1° esercizio si chiuderà il 31/12/2022	-	-	la società non ha ancora concluso il suo primo esercizio sociale	NO	Si rinvia la valutazione della società al prossimo anno.